

**Quali sono gli obblighi di formazione per il datore di lavoro che svolga direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi nonché di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione?**

La formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione e di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi ed evacuazione, è regolata dall'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

L'art. 34, nella sua formulazione precedente alle integrazioni introdotte dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106, prevedeva già la possibilità, per il datore di lavoro, salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione nelle ipotesi previste nell'allegato II.

L'espletamento di tali compiti deve essere preceduto dalla frequentazione dei corsi di formazione di cui al comma 2, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti, mediante accordo, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il Ministero dell'Interno, con decreto ministeriale 10 marzo 1998, contenente *“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”*, ha stabilito, con riferimento alla formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, che gli stessi devono frequentare i corsi di formazione previsti nell'allegato IX del decreto medesimo il quale, a sua volta, ha articolato la durata dei corsi medesimi a seconda che l'attività lavorativa fosse classificata a rischio di incendio basso, medio o elevato.

Secondo quanto chiarito dallo stesso Ministero dell'Interno con circolare 8 luglio 1998, n. 16, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale sopra citato, i corsi di formazione di cui all'art. 34 comma 2, per la parte attinente alla sicurezza antincendio, devono recepire i contenuti di cui all'allegato IX.

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per quanto riguarda la formazione in materia di primo soccorso, i cui contenuti sono previsti dal decreto 15 luglio 2003 n. 388, contenente *“Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”*.

Pertanto – sebbene non siano mancati avvisi di segno opposto - secondo l'interpretazione che risulta più aderente alla formulazione letterale della norma dettata dall'art. 34, commi 1 e 2, e pertanto rispondente al principio di certezza del diritto, i corsi di cui al comma 2 dell'articolo citato abilitano il datore di lavoro – nei casi e con i limiti previsti - allo svolgimento diretto dei compiti del SPP, nonché di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione.

Tanto risulta a maggior ragione dalla previsione oggi contenuta dal comma 1-bis del citato articolo 34, introdotto dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106, il quale prevede che nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti, anche nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto dall'articolo 31, il datore di lavoro - salvo che nei casi di cui all'art. 31, comma 6, - possa svolgere direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi, dandone preventiva informazione ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e alle condizioni di cui al

successivo comma 2-bis, e cioè dopo aver frequentato gli specifici corsi di formazione previsti dagli articoli 45 e 46.

Tale previsione normativa offre al datore di lavoro di aziende che occupano fino a cinque dipendenti e che non sia anche responsabile del SPP – e quindi non abbia frequentato i corsi di cui al comma 2 che lo abilitano allo svolgimento di tutti i compiti di cui al comma 1 dello stesso articolo – di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché prevenzione incendi e di evacuazione, dopo aver frequentato gli specifici corsi di formazione previsti dagli articoli 45 e 46.